



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
(CIG 51699032EB)**

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene effettuato, giornalmente, secondo i percorsi presunti indicati nell’allegato B), per tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico.

L’arrivo degli alunni presso il plesso dovrà avvenire entro l’orario di sorveglianza antecedente l’inizio delle lezioni (restando inteso che in caso di anticipo, la custodia dei minori trasportati resterà a carico del trasportatore).

Il servizio settimanale per la scuola primaria è articolato come segue:

- scuola primaria di San Pietro, dal lunedì al sabato, tutti i giorni al mattino ed al termine delle lezioni;
- nelle scuole primarie di Valdobbiadene e Bigolino il servizio viene articolato dal lunedì al venerdì, tutti i giorni, al mattino ed al termine delle lezioni.

Il servizio settimanale per la scuola secondaria di primo grado è articolato dal lunedì al sabato, tutti i giorni, al mattino e a fine lezioni (ore 13.00).

Le uscite didattiche vengono comunicate alla ditta vincitrice con un preavviso di non meno di tre giorni lavorativi.

E’ vietato il trasporto di persone diverse dagli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado salvo disposizione in deroga da parte dell’ufficio per accompagnatori e/o controllori.

Il Comune non fornisce il servizio di accompagnamento e sorveglianza sui mezzi, in quanto non previsto dalla normativa vigente.

I percorsi e i giorni sopra elencati hanno carattere puramente indicativo e non costituiscono impegno per il Comune, in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in rapporto agli studenti da trasportare, a modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari scolastici, anche in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti.

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta con propri capitali, mezzi tecnici, personale, autoveicoli e a suo rischio.

Potranno accedere al servizio gli alunni frequentanti le scuole indicate all’art. 1.

La salita e la discesa degli studenti dovrà essere regolata in modo che le dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità.

ART. 2. AUTOMEZZI DA IMPIEGARE – REQUISITI TECNICI

Gli automezzi da adibire al trasporto scolastico dovranno avere le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Trasporti 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, in base al quale:

- A. *autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni e integrazioni, immatricolati a uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a nome dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo;*
- B. *autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni e integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;*
- C. *autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.*

La ditta appaltatrice dovrà impiegare per l'espletamento del servizio un numero sufficiente di autobus, comunque adeguati alla quantità dell'utenza richiesta, idonei per il numero di posti e per dimensioni al servizio da svolgere e a transitare lungo i percorsi indicati o quelli in seguito individuati.

Sui mezzi di trasporto non dovrà tollerarsi un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiori alla capienza massima consentita.

Gli automezzi devono essere di proprietà della ditta aggiudicataria o in disponibilità a diverso titolo giuridico per l'intera durata del servizio. I mezzi da adibire al trasporto in subappalto, parimenti, devono essere di proprietà dei subappaltatori o in disponibilità a diverso titolo giuridico per l'intera durata del servizio.

Tutti gli automezzi devono avere una capienza almeno pari al numero massimo degli utenti da trasportare.

Tali mezzi devono essere:

- A. immatricolati, omologati e revisionati dal Ministero dei Trasporti – Direzione Provinciale della Motorizzazione civile nei modi e tempi stabiliti dalla normativa in vigore;
- B. mantenuti in efficienza;
- C. condotti da personale in possesso di idonea patente e del certificato di abilitazione professionale;
- D. assicurati per R.C.A. secondo quanto indicato dalle normative vigenti;
- E. in regola per quanto riguarda il numero dei trasportati consentito dalla carta di circolazione;
- F. resi noti all'Amministrazione Comunale competente per quanto riguarda tipo, marca, numero di posti e numero di targa.

Al servizio pubblico dovranno adibirsi esclusivamente i mezzi collaudati per il servizio stesso, in regola con tutte le prescrizioni di legge.

L'eventuale uso di mezzi idonei di trasporto, diversi da quelli comunicati, va autorizzato dall'Amministrazione Comunale competente.

La ditta aggiudicataria è tenuta a dare all'Ispettorato Compartimentale e all'Amministrazione Comunale competente immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatisi durante il servizio, qualunque importanza essi rivestano.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di esporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo visibile, un cartello con dicitura "COMUNE DI VALDOBBIADENE – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO" con l'indicazione della linea del pullman al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza.

Si precisa che l'articolo 5 della legge 218/2003 stabilisce che l'attività di noleggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione che consente l'esercizio dell'attività e l'immatricolazione degli autobus da destinare al servizio. La deliberazione di Giunta regionale n. 2401 del 4 agosto 2009 stabilisce inoltre il divieto di utilizzare per attività di noleggio, nell'ambito della Regione del Veneto, autobus che abbiano più di venti anni di vetustà dalla immatricolazione, nel rispetto del

comma 4 bis dell'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, come modificata dall'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7.

A seguito di tale disposizione vengono richiesti automezzi adibiti al servizio che siano conformi alle normative vigenti in materia, compresa la D.G.R. sopra citata.

Gli automezzi, inoltre, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti e in stato decoroso sia all'interno che all'esterno. La ditta dovrà provvedere alle manutenzioni che si renderanno necessarie.

ART. 3. CARATTERISTICHE DEI MEZZI

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico e con quanto richiesto per dimensioni e capacità nell'art. 4, punto G.

Nel caso in cui vi fossero alunni diversamente abili, la ditta dovrà adeguare con spese a suo carico, i propri mezzi con idonei dispositivi, in base alla normativa vigente.

ART. 4. TARIFFE E RELATIVA RISCOSSIONE

La fruizione del servizio è riservata agli utenti regolarmente autorizzati dal Comune.

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice la gestione della riscossione della tariffa di abbonamento al trasporto scolastico, nella quota fissata dal Comune con proprio atto e dovuta dagli utenti.

Per poter accedere al servizio di trasporto l'utente dovrà provvedere al pagamento della quota dovuta ed essere munito di tesserino personale.

Per le famiglie che fruiscono di contributo per il servizio di trasporto scolastico il corrispettivo sarà posto a carico del Comune.

ART. 5. OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

L'aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

In modo particolare l'aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

La ditta appaltatrice dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, almeno quattro autobus, adeguati alla quantità e qualità dell'utenza, nonché idonei a transitare lungo i percorsi indicati nell'allegato A e avere a disposizione un ulteriore veicolo di riserva in caso di avarie dei mezzi abitualmente utilizzati;

Gli autobus dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alle capacità di trasporto indicata sulla carta di circolazione.

Gli automezzi sicuri e confortevoli dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo.

La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di apposito ufficio operativo non lontano più di due chilometri dalla sede municipale, onde provvedere alla riscossione delle quote dovute dagli utenti, operativo per almeno 10 ore settimanali, dal 9 al 28 settembre 2013, e dal 27 gennaio al 15 febbraio 2014. Entro venerdì 4 ottobre 2013 e venerdì 21 febbraio 2014 la ditta dovrà consegnare l'elenco degli abbonati e le tessere inutilizzate. La stessa dovrà versare entro trenta giorni dalla chiusura dell'ufficio operativo suddetto, in tesoreria comunale, le somme incassate. Di detto ufficio e del responsabile tecnico dovrà essere fornito recapito da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto prima della firma del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di disporre del servizio di un'officina attrezzata per il controllo dei mezzi, per piccole riparazioni ed eventuale ricovero dei mezzi, che disti non più di chilometri 20 di percorrenze stradale dalla sede comunale.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre assicurare il servizio dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine dello stesso e delle eventuali attività estive comunali.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare i percorsi stabiliti dal Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Ugualmente non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso che comportino ritardo nello svolgimento del servizio.

Sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.

L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire la continuità del servizio di trasporto con la disponibilità di almeno un mezzo sostitutivo.

L'appaltatore assume l'obbligo di trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. E' tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalla vigente normativa in materia.

La ditta è tenuta a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatisi come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano.

E' tenuta, altresì a dare comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio, nonché di tutte le notizie e dati richiesti.

La ditta aggiudicataria dovrà depositare presso l'ufficio, prima dell'avvio del servizio, e ad ogni variazione la seguente documentazione:

- copia dell'autorizzazione di esercizio;
- copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati;
- copia delle patenti di guida dei conducenti e dei rispettivi certificati di abilitazione professionale o patente professionale;
- dichiarazione con la quale si attesti la regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa del personale dipendente;
- tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nella dichiarazione presentata in sede di gara, eventualmente richiesta da questo Ente.

ART. 6. PERSONALE DELLA DITTA

Nell'esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dal Comune, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al competente ufficio comunale le eventuali richieste o reclami.

E' fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a servizi di trasporto automobilistico.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.

ART. 7. CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, sui mezzi in servizio o anche presso la sede della ditta, controlli ed ispezioni a mezzo proprio personale.

ART. 8. PAGAMENTI

Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta a mezzo mandato tramite la propria tesoreria, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili, senza aggiunta di interessi, salvo che disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni: in tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penali applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

ART. 9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 (nella versione ora emendata dagli artt. 6 e 7 del D. L. 12.11.2010 n. 187) a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto del servizio di trasporto scolastico, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata.

A tal fine si specifica che il Codice identificativo di gara (CIG) da riportare su incassi e pagamenti è quello indicato nella presente documentazione.

L'appaltatore dovrà comunicare al Comune il numero di conto corrente dedicato e i soggetti deputati a operare su tale conto corrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, riferimenti amministrativi e codice fiscale).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, secondo le previsioni recate dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 (nel testo risultante dagli artt. 6 e 7 del D. L. n. 187/2010) determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

Parimenti, qualora la ditta abbia notizia, in relazione all'esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla legge 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune sottoscrittore del contratto e la Prefettura.

La ditta appaltatrice s'impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 10. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si precisa che l'effettuazione del subappalto senza l'autorizzazione comporta la comminatoria delle sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 11. RESPONSABILITA' CIVILE

Ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esse connesse, derivassero al Comune o a terzi, a persone, animali e cose sarà senza riserve ed eccezioni a carico della ditta.

E' fatto obbligo alla ditta, a copertura dei rischi di cui sopra, di stipulare una polizza assicurativa R.C.T. per danni a persone, cose e animali, con un massimale di polizza non inferiore ad € 3.000.000,00, presso primaria compagnia di assicurazioni.

Copia della polizza dovrà essere presentata al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del formale contratto che, in assenza di tale documento, non potrà essere stipulato.

La ditta garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a persone, animali e cose, interessi e diritti, sollevando in tal senso il Comune ed in funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 12. PENALITA'

E' fatto obbligo alla ditta di iniziare il servizio entro la data prestabilita.

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:

- per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati: penale di € 600,00 per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi;
- per ritardi nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 (dieci) minuti: penale di € 300,00 dopo la contestazione del terzo ritardo;
- per mancata o parziale percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata: € 300,00 al giorno;
- per sospensione del servizio in caso di forzata sosta degli automezzi ed anche per causa transitoria o di forza maggiore: € 300,00 al giorno oltre al rimborso delle spese sostenute per organizzare il servizio sostitutivo;
- per inadempienze o ritardi nella gestione dell'ufficio abbonamenti o di versamento alla tesoreria comunale delle somme incassate: € 100,00 a violazione o al giorno.

Alla contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di otto giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla ditta, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario, le controdeduzioni si intendono non accolte e la ditta dovrà provvedere al pagamento della penale entro i successivi trenta giorni. In caso di mancato pagamento della penale, il Comune provvederà alla riscossione coattiva con le procedure previste dalle norme in materia.

Nel caso gli inadempimenti ed i ritardi, per cause imputabili all'appaltatore, eccedano il numero di tre nell'arco della durata del contratto, l'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza alcun preavviso, sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta di danni all'appaltatore medesimo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 24 della legge 30 ottobre 1998, n. 25, la ditta incorre nella decadenza dell'affidamento del servizio quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. In ogni caso, comporta la decadenza dall'affidamento la reiterata violazione degli obblighi in materia di personale dipendente, indicati al precedente art. 16, nonché in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune è soggetto alla disciplina della Spending Review, in base alla quale, qualora in corso di validità dell'appalto il servizio affidato risultasse disponibile nel portale www.acquistinretepa.it gestito da Consip S.p.A., si dovrà dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge, e l'appaltatore non potrà pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.

Qualora l'Amministrazione ravveda l'opportunità della soppressione del servizio, o ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, o non venga attuato secondo quanto previsto nel presente capitolato, o venga svolto in contrasto alle norme di legge, di regolamento o atto amministrativo in materia, la stazione appaltante potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, addebitando nuovi o maggiori oneri per nuovi contratti alla ditta, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva nei seguenti casi di inadempimento:

- a) in caso di scioglimento, cessazione, fallimento o per qualsiasi altro caso di perdita della capacità della ditta a contrarre con la pubblica amministrazione;

- b) per la perdita, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge o dei requisiti di cui alla normativa di riferimento vigente;
- c) in caso di frode, grave negligenza o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con il contratto;
- d) qualora l'affidatario non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- e) qualora l'affidatario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo o gestionale;
- f) qualora l'affidatario impedisca o renda artificiosamente difficili i controlli e le ispezioni del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune;
- g) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte del Comune sottoscrittore del contratto;
- h) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi affidati;
- i) continua e ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi previsti dal presente capitolato o loro effettuazione fuori dai tempi convenuti;
- j) qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- k) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi in ambito assicurativo e/o in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- l) qualora l'aggiudicatario non osservi le disposizioni impartite dall'Amministrazione in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri;
- m) qualora non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale e/o scolastico;
- n) qualora risulti mancante, in tutto o parte, delle polizze assicurative di cui al precedente articolo 26 o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente capitolato;
- o) qualora non sottoscriva il contratto nei tempi e modi stabiliti;
- p) qualora non provveda a reintegrare la cauzione definitiva;
- q) a seguito di 3 (tre) penali applicate;
- r) impiego di personale non dipendente o inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei CCNL e dei CCDI;
- s) per comportamento scorretto dell'appaltatore o dei propri dipendenti nei confronti degli utenti;
- t) per violazione dell'obbligo di sollevare o tener indenne il Comune da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- u) per motivi di pubblico interesse;
- v) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 del Codice civile;

Nell'ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, la risoluzione del contratto decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; nelle altre ipotesi, la risoluzione sarà preceduta da una diffida, intimata alla ditta concessionaria, e diverrà esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nella medesima diffida, qualora la ditta non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte.

E' comunque fatta salva l'azione civile per il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 14. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto, il foro territorialmente competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Treviso, fatte salve le controversie devolute al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 119 e segg. del D.Lgs. n. 104/2010, per le quali è competente esclusivamente il Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

ART. 15. SPESE ED ONERI FISCALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, saranno a carico della ditta, fatta eccezione per l'IVA.

ART. 16. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il presente appalto è soggetto al rispetto della disciplina del presente capitolato speciale e della normativa in materia, con particolare riferimento alla disciplina dei trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato, oltre che delle norme in materia di appalti pubblici.

La ditta è tenuta al rispetto anche delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

ART. 17. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione.